Studio Global Markets
Via Parugiano di Sopra 12 - Montemurlo (PO)
Tel. +39 0574 575709 www.globalmarkets.it

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PISTOIA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini all'udienza del 17 ottobre 2024 ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Ex art. 281 sexies c.p.c.

nel procedimento N. R.G. 866/2020 promosso da:

BANCA M[redacted] SPA, C.F. 0[redacted], rappresentata e difesa dall'avv. N[redacted] I[redacted];

- parte attrice opponente -

contro

SP[redacted] [redacted]IONAL SRL, C.F. 0[redacted]9, rappresentata e difesa dall'avv. STIAFFINI NICOLA;

- parte convenuta opposta –

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

Conclusioni parte attrice: "*"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, revocare e, comunque, dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 151/2020 (R.G. n. 266/2020) emesso dal Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Dott.ssa Maria Iannone, in data 06/02/2020, depositato in pari data e notificato sempre in data 06/02/2020, per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto. Vittoria di spese e compensi difensivi di giudizio".*

Conclusioni parte convenuta: "*Voglia il Tribunale adito, per i motivi di cui in narrativa, … nel merito RESPINGERE l'opposizione e la domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 151/2020 e, in ogni caso, accertare che la Sp[redacted] [redacted]nal srl è creditrice di Banca M[redacted] spa della somma di € 129.478,22 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta), oltre i successivi interessi di legge ex DL 132/14 sino alla data di effettivo saldo e le spese liquidate nel rito monitorio, e con condanna di M[redacted] Spa al relativo pagamento nonché al risarcimento ex art 96 cpc in favore dell'esponente*"

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con ricorso per decreto ingiuntivo Sp[redacted] [redacted]nal srl ha dedotto di essere creditrice della banca M[redacted] della somam di € 129.478,22 così suddivisa:

- € 104.539,29 come accertato con la sentenza del Tribunale di Pistoia [redacted] che aveva con cui era stato rideterminato il saldo contabile del conto corrente ordinario n. 5937/88 aperto presso M[redacted];

- € 23.438,93 corrisposto per chiudere il conto corrente.

In accoglimento della domanda il Tribunale di Pistoia aveva quindi emesso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo 6 febbraio 2020 n. 151.

Avverso tale provvedimento M[redacted] ha proposto opposizione deducendo che:

a) la somma di €. 104.539,29 non corrisponderebbe ad un credito dell'opposta ritenendo che "*parte ricorrente, odierna opposta, sta chiedendo alla Banca il pagamento, in restituzione, di somme non già dalla stessa versate ma meramente addebitate dalla Banca per competenze indebite*";

b) il decreto sarebbe illegittimo in quanto non si tratterebbe di un credito certo, liquido ed esigibile: "*il cliente-correntista, per poter beneficiare dell'esito di una ripetizione a suo favore, non deve limitarsi a proporre una mera azione di accertamento, ma chiedere la condanna della Banca a restituire le rimesse solutorie intercorse, fornendo la prova di detti pagamenti e superando l'eccezione di prescrizione*";

c) gli addebiti per poste ritenute illegittime erano stati estinti con pagamento solutori prescritti;

d) la domanda di condanna al pagamento dell'importo di €. 23.438,93 (pari all'importo del saldo banca, di chiusura del conto, ivi compresi gli interessi contabilizzati) sarebbe inammissibile in quanto sarebbe stato chiesto in restituzione "*sul presupposto che quel saldo di chiusura della Banca non sia dovuto poiché "azzerato" dal saldo ricalcolato dal Tribunale di Pistoia, allorché, invece, le due vicende che hanno interessato il conto non possono essere messe tra loro in correlazione, proprio perché il saldo ricalcolato non può tradursi in un diritto a chiederne il pagamento, così come del saldo banca esatto dalla società opposta può predicarsene la illegittimità*";

e) per quanto riguarda le spese legali del giudizio, la Banca ha già provveduto al pagamento delle spese come per quelle di CTU offrendo il pagamento di quelle del CTP.

Alle deduzioni così come sopra articolate ha replicato parte convenuta la quale ha opposto che:

a) il Tribunale aveva chiaramente qualificato l'azione come "*di accertamento e rettifica del saldo*";

b) "*anche sull'eccezione di prescrizione… è calato il giudicato con evidente inammissibilità -oltre che infondatezza della tesi avversaria*".

Con riguardo ai motivi di opposizione, l'opposta ha obiettato che:

- quanto al quello sub a), "*la sentenza (in virtù della quale l'esponente ha ottenuto il d.i. opposto) espressamente riconosce un saldo attivo del proprio c/c al dicembre 2015*", pari ad oltre 104 mila euro,

- quanto al secondo motivo di opposizione, ha ribadito che "*la richiesta di cui al d.i. è di pagamento del saldo attivo di un conto corrente che, per di più, è ormai chiuso*";

- quanto al terzo motivo di opposizione, "*l'eccezione di prescrizione è 'infondata', senza poter né dover indagare oltre*";

- quanto al quarto motivo, "*La tesi/eccezione di prescrizione è stata esaminata e giudicata con la sentenza n* [redacted] *passata in giudicato ed oggi controparte non può riproporre la stessa eccezione*";

- per quanto attiene al quinto motivo di opposizione, controparte fornirebbe una non condivisibile interpretazione "*della sentenza n.* [redacted] *(che -a Suo dire- non rappresenterebbe prova di un credito dell'esponente) e contesta l'azione di quest'ultima perchè 'per un verso' ha chiesto (ed ottenuto) la 'rideterminazione del saldo con conseguente rettifica del saldo banca' (ancorchè mai pagato da M*[redacted] *al suo titolare) e 'per altro verso, procedendo in corso di causa alla chiusura del conto, in maniera inammissibile rispetto alla domanda accertativa proposta'*": secondo l'opponente, quindi "*se si propone un giudizio di accertamento non si potrebbe più chiudere il conto*", mentre il creditore "*ha chiesto ed ottenuto un accertamento di nullità di molte clausole invece applicate (impunemente) da M*[redacted] *e chiesto ed ottenuto l'accertamento di un saldo attivo (oltre 104 mila euro!) in luogo dell'apparente saldo negativo (-17 mila euro)*;

- con riguardo, infine, al sesto motivo, la restituzione della somma di € 23.438,93, essa corrisponderebbe al saldo finale del conto, corrisposto dall'opposta per chiudere il conto corrente che deve essere restituito in quanto corrisposto su un conto attivo.

2.- Fondamentale per la comprensione dei fatti di causa è la sentenza 22 ottobre 2019 n. [redacted] del Tribunale di Pistoia che si trascrive di seguito: "*dichiara la nullità delle clausole aventi ad oggetto le commissioni di massimo scoperto e delle clausole di capitalizzazione degli interessi passivi dei contratti bancari di conto corrente ordinario n. 5937/88 e di conto corrente anticipi s.b.f. n. 6661.64, per le causali di cui in parte motiva e, per l'effetto, ridetermina il saldo contabile del conto corrente*

ordinario n. 5937/88, alla data di introduzione del presente giudizio, in € 104.539,29 a favore del cliente". Il Tribunale ha proceduto solo ad una "purificazione" del conto espungendo quanto corrisposto in virtù delle clausole relative alle commissione di massimo scoperto e quelle contenenti la capitalizzazione egli interessi, che ha dichiarato nulle con un accertamento ormai passato in giudicato. Di fatto, il Tribunale ha estrapolato dai conti correnti tutte le somme che erano state pagate a quei titoli ed ha quantificato, con sentenza di mero accertamento e non di condanna, la somma di € 104.539,29 che tuttavia deve considerarsi "fuori dal contesto" non solo in quanto avulsa dall'andamento dei conti correnti ma soprattutto perché insensibile all'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca e ciò solo perché Saprtacus srl aveva rinunciato alla domanda di ripetizione delle somme a quel titolo corrisposte.

A parere del Tribunale, detta condotta avrebbe dovuto essere stigmatizzata perché ha finito per ridurre l'azione proposta da condanna a mero accertamento che, come noto, presuppone l'esistenza di uno specifico interesse ad agire, riconducibile alla necessità di tutela rispetto a turbative del proprio diritto. Detta condizione, a parte nel settore dei diritti reali, nell'ambito bancario viene riconosciuto solo con riferimento alle condotte usurarie delle banche, solo ed esclusivamente in quanto costituenti reati che giustificano di per sé l'interesse del privato alla restituzione delle somme a tal titolo versate. Detti presupposti non sono presenti nel caso in esame in quanto l'unico concreto interesse del correntista era quello a ripetere le somme senza che l'eventuale accertamento di nullità potesse essere per questo significativo. Conferma di ciò è proprio l'odierna azione con cui l'opposta ha "recuperato" l'azione cercando però, attraverso l'emissione del decreto ingiuntivo per la somma non depurata dalla prescrizione, di consolidare in capo alla stessa un titolo esecutivo. Tuttavia, detto importo proprio non può essere ritenuto attendibile in termini di sua esigibilità rappresentando nella sostanza una somma contaminata da percentuali di inesigibilità.

Ciò premesso ed al netto delle questioni relative alla legittimità del decreto ingiuntivo stesso, la questione oggetto del presente giudizio (quasi a completamento dell'altro procedimento) attiene alla verifica delle somme che, confluite in quella indicata dalla richiamata sentenza, in realtà non sono dovute in quanto definitivamente incamerate dalla banca e non oggetto di ripetizione a fonte di credito prescritto.

Come ha correttamente evidenziato la CTU dott.ssa O[redacted] Ba[redacted] due sono i criteri per individuare di quali pagamenti non dovuti il correntista possa chiedere

la restituzione: uno è il c.d. saldo banca è l'altro è il saldo rettificato. Ambedue rispondono all'esigenza di comprendere quale sia stato l'effetto pratico delle rimesse illegittimamente corrisposte sull'andamento dei conti correnti, ovvero se esse abbiano o meno determinato il pagamento di debiti ma soprattutto in quale momento. Sul punto, condivisibile (e condiviso dalla giurisprudenza di merito) è il principio enunciato dalla Corte di Cassazione secondo cui "*nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto*"; la conseguenza è che "*il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo*" (Cass. 16 marzo 2023, n. 7721). Come detto il principio è condivisibile se non altro sulla base della – invero banale – considerazione per cui, a seguito dell'annullamento delle singole voci non dovute, il saldo banca diviene di per sé inattendibile in quanto, appunto, formatosi anche considerando dette voci. Solo quindi previa epurazione dagli estratti conto degli effetti delle clausole nulle si può quindi pervenire al c.d. "saldo reale'". La diversa metodologia di computo sui saldi rappresentati dalla banca, finirebbe per ritenere come ripristinatorie rimesse qualificate invece dalla banca come solutorie, come nel caso in cui il correntista risultava essere in extra fido solo perché gli erano state addebitate competenze ed interessi non dovuti.

Alla luce di questi elementi ed interpolando i dati delle due CTU della dott.ssa Oli[redacted] Ba[redacted] (rispettivamente pagg. 32 e 14), risulta che i pagamenti anteriori al 15 ottobre 2004 – e quindi prescritti - per le causali ritenute illegittime dal Tribunale di Pistoia ammontano a soli € 935,20 mentre il saldo finale sarebbe stato di € 128.583,57 a favore della società Sp[redacted] [redacted]nal srl. Orbene, dal momento che è pacifico che quest'ultima – titolare invece di un credito – abbia invece dovuto corrispondere per la chiusura del conto la somma di € 23.438,93 è evidente che la somma debba essere restituita.

Complessivamente dunque il credito vantato da Sp[redacted] è di € 128.543,02 (ovvero 129.478,22 – 935,20).

3.- Riguardo alle spese legali, a parere del Tribunale, occorre valorizzare la condotta dell'opposta la quale prima, mediante rinuncia alla domanda di condanna, ha neutralizzato l'eccezione di prescrizione della banca ottenendo la quantificazione di una somma potenzialmente a suo favore, e poi ha tentato – invano - di fornirsi di un titolo esecutivo per la ripetizione della medesima somma nonostante nel precedente procedimento vi avesse rinunciato. Peraltro, deve anche considerarsi come Sp[redacted] abbia già ricevuto il pagamento delle competenze legali maturate nella precedente causa. Dette circostanze giustificano la compensazione delle spese per la quota della metà. Quelle di CTU invece, essendosi resa quest'ultima necessaria a seguito delle proprie difese, devono essere poste integralmente a carico della banca.

P . Q . M .

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- revoca il decreto ingiuntivo 6 febbraio 2020 n. 151;

- condanna M[redacted] a corrispondere a favore di Sp[redacted] I[redacted]onal srl la somma di € 128.543,02 oltre interessi dalla notifica del decreto ingiuntivo;

- condanna M[redacted] a rifondere le spese legali sostenute da Sp[redacted] I[redacted]onal srl che si liquidano in € [redacted] oltre accessori disponendone la compensazione per la quota della metà;

- pone definitivamente a carico di M[redacted] il compenso della CTU dott.ssa Oli[redacted] B[redacted]i.

Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del 17/10/2024.

Il giudice

dott. Matteo Marini

Studio Global Markets
Via Parugiano di Sopra 12 - Montemurlo (PO)
Tel. +39 0574 575709 www.globalmarkets.it